



UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione numero 15 del 24 luglio 2025

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i., definisce l'ambito, i limiti e le modalità per la concessione da parte dell'Unione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ogni altro genere di vantaggio economico.

Art. 2 – AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di cui all'art. 1 potranno:
 - a) riguardare interessi sociali, umanitari, culturali, educativi, sportivi, turistici, ricreativi e del tempo libero, ambientali, nonché servizi ed uffici di pubblica utilità;
 - b) riguardare attività economiche solo nel caso che queste assolvano ad un servizio di pubblica utilità;
2. L'assegnazione dei contributi deve essere contenuta entro i limiti delle disponibilità di bilancio;
3. Non potranno beneficiare dei contributi i soggetti:
 - a) che siano stati sottoposti a fallimento o a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o siano in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 231/2001 e s.m.i., o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) i cui rappresentanti legali e i soggetti che ricoprono cariche elettive abbiano subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, da cui consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del Codice penale;
 - d) i cui rappresentanti legali e i soggetti che ricoprono cariche elettive siano stati sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 6 del D.lgs n. 159/2011 o si trovino in una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs;
 - e) che abbiano debiti nei confronti dell'Unione e dei Comuni aderenti, maturati a qualsiasi titolo;
4. Non potranno beneficiare di contributi i soggetti che, nell'esercizio della loro attività, perseguono obiettivi in contrasto con i principi costituzionali di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. Cosa per cui, dal relativo atto costitutivo e/o dallo statuto, oltre all'assenza di scopi di lucro, di finalità sindacali o politiche, dovranno pure evincersi:
 - a) la presenza di regole democratiche di organizzazione interna;
 - b) l'elettività delle cariche associative;
 - c) l'assenza di criteri discriminatori per l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- d) la definizione degli obblighi e dei diritti degli associati in conformità all'ordine pubblico ed alle leggi e principi costituzionali in materia di associazionismo e di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Art. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Gli interventi potranno eseguirsi:
 - a) dietro presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati;
 - b) direttamente d'Ufficio.

Art. 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1. Per gli interventi di cui al precedente art. 3, lett. a), siano essi di carattere finanziario che apportanti ogni altro vantaggio di tipo economico, gli interessati dovranno produrre all'Unione Montana del Pinerolese apposita domanda dalla quale risultino:
 - a) il tipo dell'intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
 - b) il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
 - c) la sede legale;
 - d) il nominativo del legale rappresentante;
 - e) i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche elettive;
 - f) l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 2;
 - g) l'assoggettabilità o meno del contributo richiesto alla ritenuta prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.;
 - h) gli estremi del codice IBAN per l'accreditamento del contributo su conto corrente bancario o postale, ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) l'impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali viene richiesto;
- 2. Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva e programma dell'iniziativa con indicazione della data (o del periodo) di svolgimento;
 - b) relativo preventivo finanziario dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si intendono fronteggiarle, compresi i possibili ricavi attraverso iniziative collaterali (sponsor, attività economico commerciale, ecc.) sottoscritto dal Legale rappresentante.

Art. 5 – ESAME DELLE DOMANDE

- 1. Sulle richieste ritenute accoglibili, previa istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio competente, la Giunta dell'Unione decide l'entità del contributo, nei limiti della possibilità finanziaria e della disponibilità di bilancio.

Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti che ricevono contributi da parte dell'Unione Montana sono tenuti ad apporre sul materiale pubblicitario o divulgativo dell'iniziativa il logo dell'Ente e la precisazione che l'iniziativa si svolge con il contributo della stessa;
2. I contributi concessi sono liquidati dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'attività finanziata;
3. Il soggetto beneficiario deve presentare all'Unione Montana entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell'attività la seguente documentazione:
 - a) Relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
 - b) Autocertificazione del Legale rappresentante attestante:
 - il rendiconto delle entrate e delle uscite, corredato da copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute per un importo pari almeno al contributo assegnato;
 - la veridicità di tutti i dati del rendiconto;
3. L'Unione Montana del Pinerolese può disporre in qualsiasi momento sopralluoghi o richiedere copia della documentazione indicata nel rendiconto presentato.

Art. 7 INTERVENTI D'UFFICIO

1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, lett. b), hanno carattere spontaneo da parte dell'Ente e potranno essere attuati nei seguenti casi:
 - a) nelle attività e servizi di cui l'Ente abbia una partecipazione a qualsiasi titolo;
 - b) nelle attività e servizi di pubblica utilità gestiti da privati, Enti ed Associazioni o per scopi umanitari.

Art. 8 – SOSPENSIONE, REVOCA, RESTITUZIONE E CONTRIBUTI

1. L'Unione può sospendere o revocare in ogni momento l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:
 - per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà;
 - per sopravvenute proprietà di interventi anche di qualsiasi altra natura connessa ai compiti istituzionali dell'Ente;
 - per rispettare gli equilibri economici di bilancio;
2. Nel caso in cui l'Unione accertasse un uso scorretto o non rispondente a quanto dichiarato delle somme erogate, avrà diritto a richiedere in tutto od in parte la restituzione delle somme erogate.

Art. 9 – ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai versamenti cui l'Unione Montana del Pinerolese è tenuta annualmente in quanto socio o componente di Società o Enti a cui partecipa ai sensi di Legge, Regolamento, Convenzione o rispettivi Statuti.

Art. 10 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i., il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzione dell'Unione, nell'apposita sezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" dell'Amministrazione trasparente.
2. Nello stesso sito e nella stessa sezione saranno pure pubblicati le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di importo superiore a mille euro. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
3. Dalla pubblicazione di cui al comma 2 sono esclusi i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del GDPR approvato con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai richiedenti al momento della domanda di contributo o comunque acquisiti dall'Unione, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività procedurali previste dal presente regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della concessione del contributo. Ai richiedenti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati che è l'Unione Montana.
3. Con la presentazione della domanda di contributo il soggetto interessato dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui al presente articolo autorizzando allo stesso tempo l'Unione al trattamento dei dati personali.

ART. 12 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Codice civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo;

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le presenti disposizioni per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio dell'Unione che lo approva.